

La costituzione di parte civile nel procedimento ex d.lgs. 231/2001: origine ed evoluzione di un dibattito incompiuto

Luca Di Pede*

SOMMARIO: 1. Premessa. Danno derivante da reato e possibilità di costituzione di parte civile nel “processo 231” - 2. Due differenti ricostruzioni a confronto - 3. La soluzione fornita dalla giurisprudenza di legittimità - 3.1 La riemersione della tesi affermativa nelle pronunce della giurisprudenza di merito - 4. Considerazioni conclusive.

1. Premessa. Danno derivante da reato e possibilità di costituzione di parte civile nel “processo 231”.

Il tema della costituzione di parte civile ha assunto un crescente rilievo nel dibattito dottrinale e giurisprudenziale relativo al procedimento *ex d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231* contenente la disciplina sulla responsabilità amministrativa delle società e degli enti: ciò in quanto, in assenza di qualsiasi riferimento esplicito a questo istituto nel “*microcosmo normativo de societate*”, è controversa la ammissibilità della costituzione di parte civile nel procedimento nei confronti del soggetto collettivo. Più precisamente, si tratta di verificare se possa sussistere in capo all’ente una responsabilità civile *diretta* per i danni cagionati dall’illecito, postulato che lo stesso potrebbe esser chiamato a rispondere indirettamente nel procedimento nei confronti dell’imputato - *intraneus* autore del reato presupposto attraverso l’istituto del responsabile civile *ex art. 83 c.p.p.*

Dalla risposta, affermativa o negativa, a questo quesito discendono rilevanti conseguenze, sia dal punto di vista del diritto sostanziale sia dal punto di vista processuale: dal momento in cui il decreto legislativo 231/2001 prevede anche delle ipotesi di responsabilità autonoma dell’ente “*quando l’autore del reato non è stato identificato o non è imputabile*” o “*il reato si estingue per causa diversa dall’amnistia*” (1), non essendo in questi casi possibile agire nei confronti dell’individuo, ci si è chiesto se sia possibile una costituzione di parte civile da parte della persona offesa dall’illecito direttamente nel procedimento nei confronti del soggetto collettivo. Ed ancora, nel caso in cui il procedimento nei confronti dell’imputato autore del reato presupposto si sia concluso con una assoluzione, se la pretesa risarcitoria del danneggiato sopravviva nei confronti dell’ente (2). Le ipotesi di un differente

(*) Dottore in Giurisprudenza, ammesso alla pratica forense presso l’Avvocatura Generale dello Stato (avv. Stato Carlo Maria Pisana).

(1) Così statuisce l’art. 8 del d.lgs. 231/2001.

“decorso” del procedimento a carico dell’individuo rispetto a quello a carico dell’ente non sono marginali. Potrebbe avvenire, ad esempio, che vi sia la maturazione dei termini prescrizionali del reato commesso dal soggetto *intraeus* con l’azione penale nei confronti del soggetto collettivo che prosegue autonomamente in un diverso procedimento (3): in questi casi la maturazione dei termini prescrizionali gioverà solo alla persona fisica, con il procedimento *contra societate* che continuerà nel suo corso.

2. Due differenti ricostruzioni a confronto.

Nel cercare di risolvere questo nodo interpretativo, è opportuno segnalare che sin dalle origini di questo dibattito nella giurisprudenza di merito (e nella dottrina) si sono contese il terreno due teorie:

1- una tesi negativa, la quale per l’appunto non ammette la possibilità di una costituzione di parte civile nel procedimento riguardante il soggetto collettivo;

2 - una tesi affermativa, secondo la quale vi è, pur in assenza di un esplicito richiamo nel decreto 231/2001, la possibilità di costituzione di parte civile direttamente nei confronti dell’ente.

La prima tesi (4) nega l’ammissibilità della costituzione di parte civile in base a plurime argomentazioni.

In primo luogo, la natura giuridica della responsabilità prevista dal decreto in esame sarebbe amministrativa: ciò non permetterebbe una estensione analogica degli artt. 185 c.p. e 74 c.p.p. nel procedimento *ex d.lgs. 231/2001*.

(2) Ciò in quanto “*la condanna al risarcimento in sede penale presuppone la responsabilità penale e la condanna dell’imputato*”, così D. BIANCHI: “*Ancora sulla problematica (in)ammissibilità della costituzione di parte civile nel processo penale de societate. Inquietudini costituzionali ed alternative ermeneutiche*”, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 2013, p. 3. Pertanto, nel momento in cui questa venga meno, la pretesa risarcitoria indiretta azionata nei confronti dell’ente quale responsabile civile sarà *tamquam non esset*.

(3) Si rammenti che l’art. 22 del d.lgs. 231/2001 prevede che le sanzioni amministrative previste nel decreto stesso si prescrivono nel termine di cinque anni dalla data di consumazione del reato; il comma 2 prosegue prevedendo l’interruzione della prescrizione con la richiesta di applicazione di misure cautelari interdittive e con la contestazione dell’illecito amministrativo a norma dell’art. 59; infine, il quarto comma prevede che “*se l’interruzione è avvenuta mediante la contestazione dell’illecito amministrativo dipendente da reato, la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio*”. Pertanto, la contestazione dell’illecito attraverso uno degli atti indicati dall’art. 405 c.p.p. rende il fatto ascrivibile all’ente sostanzialmente imprescrittibile. Ciò comporta che, nei casi in cui si proceda separatamente nei confronti dell’ente, il procedimento nei confronti di quest’ultimo proseguirebbe da solo il cammino processuale, “*anche a notevole distanza dalla commissione del reato e nonostante l’intervenuta prescrizione di quest’ultimo a seguito di contestazione*”. Sul punto, diffusamente, U. DINACCI: “*La prescrizione dell’illecito dell’ente: alla ricerca di una lettura ragionevole tra inquadramenti sistematici, dato positivo e limiti costituzionali*”, in *Archivio penale*, n. 2, 2020.

(4) Sostenuta in varie pronunce di merito: Trib. Milano 9 marzo 2004; Trib. Torino 27 novembre 2004; Trib. Milano 25 gennaio 2005. Pronunce richiamate da E. CECCARELLI: “*La costituzione di parte civile nei processi di accertamento della responsabilità dell’ente*”, in *Archivio nuova procedura penale*, 2009, p. 95.

In secondo, la costituzione di parte civile sarebbe possibile solo qualora ricorrano i requisiti tassativamente previsti dagli articoli ora citati: in particolare, secondo una interpretazione letterale dell'art. 74 c.p.p. dovrebbe esservi un reato, affinché vi possa essere costituzione di parte civile. L'ente invece non sarebbe autore di un reato bensì di un qualcosa di differente, ossia dell'illecito corporativo: vi sarebbe *“mancanza di un rapporto giuridicamente rilevante tra tale illecito e i danni da reato”* (5). In altri termini, il reato della persona fisica non esaurirebbe l'illecito della persona giuridica, ma costituirebbe solo *“una parte del tutto”*, una parte di quegli elementi che, in ossequio a quanto previsto dagli artt. 5 e 6 del decreto legislativo 231/2001, fanno sorgere la responsabilità dell'ente.

Infine, l'inammissibilità della costituzione di parte civile troverebbe alimento nella interpretazione letterale del decreto 231 e in quella sistematica con riferimento ad alcune disposizioni del codice di rito, in particolare si è osservato che:

- il capo III dedicato ai “soggetti, giurisdizione e competenza”, non contiene alcuna menzione alla parte civile;

- l'art. 27, rubricato “responsabilità patrimoniale dell'ente”, non contiene alcuna menzione al risarcimento del danno sofferto dalla persona offesa;

- l'art. 54, dedicato al sequestro conservativo, prevede che tale misura cautelare possa essere richiesta da parte del Pubblico ministero con esplicito richiamo alle disposizioni degli artt. 316, comma 4, 317, 318, 319, 320 c.p.p. Ad avviso della giurisprudenza in parola il legislatore, richiamando nel decreto legislativo 231 il solo comma 4 dell'art. 316, avrebbe escluso una estensione analogica del comma 2 dell'art. 316 (che consente la richiesta anche dalla parte civile) e del comma 3 (che stabilisce che il sequestro richiesto dal P.M. giova anche alla parte civile);

- infine, l'art. 69 d.lgs. 231/2001 dedicato alle conseguenze derivanti dalla sentenza di condanna afferma che: *“se l'ente risulta responsabile dell'illecito amministrativo contestato, il giudice applica la sanzione prevista dalla legge e lo condanna al pagamento delle spese processuali”*, senza fare alcun riferimento al risarcimento del danno, diversamente dal codice di procedura penale, che agli artt. 548 ss. dedica una specifica e dettagliata disciplina a riguardo.

La tesi affermativa (6), partendo dall'antitetico presupposto, secondo cui la responsabilità delineata dal decreto 231/2001 sarebbe di natura penale (o

(5) D. BIANCHI, *“Ancora sulla problematica (in)ammissibilità della costituzione di parte civile nel processo penale de societate, inquietudini costituzionali ed alternative ermeneutiche”*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 2013, p. 7

(6) Sostenuta da Trib. Torino 12 gennaio 2006; Trib. Roma 21 aprile 2005 fra le altre, sempre richiamate da E. CECCARELLI, *“La costituzione di parte civile nei processi di accertamento della responsabilità dell'ente”*, in *Archivio nuova procedura penale*, 1-2009, p. 95.

quantomeno un “*tertium genus*” non riconducibile né all’ambito strettamente penale né all’ambito amministrativo), sostiene che il mancato richiamo all’istituto della parte civile nell’impianto in esame sarebbe stato determinato dalla volontà del legislatore di non appesantire eccessivamente il sistema con richiami ad ogni singolo istituto contenuto nel codice di procedura penale (7). L’applicazione della disciplina del codice di rito si renderebbe possibile sulla base del combinato disposto *ex artt.* 34 e 35 d.lgs. 231/2001 i quali estendono al procedimento *de societate* le disposizioni e le garanzie previste dal codice di procedura penale, salvo compatibilità. Rispetto alla costituzione di parte civile, la incompatibilità non vi sarebbe in quanto si tratta di un illecito produttivo di un danno derivante “*dal medesimo fatto qualificato sia come reato per la persona fisica che come illecito amministrativo per l’ente, pertanto il danno risulterà sempre e comunque legato eziologicamente al reato*” (8). Delle omissioni contenute nel decreto legislativo 231/2001 l’orientamento in parola propone una differente chiave di lettura: ad esempio, il mancato richiamo nella disciplina dedicata al sequestro conservativo dei commi 2 e 3 dell’art. 316 c.p.p. sarebbe rivelatore della volontà di introdurre una specifica deroga a quanto previsto dal codice di rito solo per quanto previsto rispetto alla attività del P.M., mentre la disciplina residuale sarebbe applicabile integralmente. Altresì, a favore della ammissibilità della costituzione di parte civile i sostenitori della tesi estensiva hanno sottolineato la posizione di fondamentale importanza che nell’intero impianto 231 ha il danneggiato: il d.lgs. 231/2001 prevede una riduzione della sanzione pecuniaria se il danno patrimoniale è di particolare tenuità ovvero se l’ente ha risarcito integralmente il danno (art. 12); l’esclusione delle sanzioni interdittive quando l’ente ha risarcito integralmente il danno (art. 17); l’esclusione della confisca per la parte di prezzo o profitto del reato che può essere restituita al danneggiato (art. 19); l’esperibilità delle condotte riparatorie di cui all’art. 17 sia nel procedimento cautelare per l’applicazione delle sanzioni interdittive, sia successivamente al passaggio in giudicato della sentenza di condanna pronunciata a carico dell’ente. Orbene, per i fautori di questa tesi sarebbe in un certo qual modo un controsenso attribuire tale rilevanza alla figura del danneggiato ma poi contestualmente escluderne la presenza nel giudizio a carico della società.

Il contrasto testé riportato è rimasto limato, almeno fino alla seconda de-

(7) D. BIANCHI, “*Ancora sulla problematica (in)ammissibilità...*”, cit., p. 7: “*d’altronde, il decreto legislativo 231, nella sezione dedicata ai “soggetti”, non prevede esplicitamente nemmeno il pubblico ministero e la polizia giudiziaria, ma nessuno si è mai sognato di dire che tali soggetti sono estranei al procedimento a carico della societas; discorso analogo per il giudizio immediato e il giudizio direttissimo che, secondo un’opinione pressoché pacifica, sono ritenuti esperibili a prescindere dal fatto che non siano richiamati da alcuna norma del d.lgs. 231*”.

(8) E. CECCARELLI, “*La costituzione di parte civile...*”, cit., p. 95.

cade degli anni 2000, all'ambito dottrinale e alle pronunce della giurisprudenza di merito, con conseguenti ricadute in punto di certezza del diritto e sull'esercizio del diritto di difesa della persona danneggiata dall'illecito: ad avviso di alcuni autori (9), limitare la costituzione di parte civile escludendola dal procedimento nei confronti della persona giuridica costituirebbe una limitazione del diritto di difesa della persona offesa; per altri, ammettere la costituzione di parte civile diretta nei confronti della *corporation* porterebbe al pericolo di una duplicazione della pretesa risarcitoria derivante dal medesimo illecito nei confronti di due soggetti distinti, ovverosia *intraneus* da un lato e soggetto collettivo dall'altro.

3. La soluzione fornita da parte della giurisprudenza di legittimità.

Il tema della costituzione di parte civile nel processo 231 è stato affrontato per la prima volta dalla Corte di legittimità con la sentenza della Sesta Sezione penale n. 2251 del 2011 (10). Nell'udienza preliminare dinanzi al Tribunale di Milano (nell'ambito di un procedimento in cui risultavano imputate numerose persone e società in ordine a reati di associazione per delinquere, corruzione, appropriazione indebita, oltre che per illeciti amministrativi *ex d.lgs. 231/2001*) vi erano state delle costituzioni di parte civile direttamente nei confronti delle persone giuridiche sostenute da una lettura estensiva delle previsioni contenute all'interno degli artt. 74 c.p.p. e 185, comma 2, c.p. Il Giudice aveva ammesso la costituzione di parte civile, pronunciando nei confronti delle società una sentenza di "patteggiamento", con cui le condannava anche al pagamento delle spese a favore delle costituite parti civili. Proprio questa statuizione è poi stata investita da uno dei motivi di ricorso sottoposti al giudice di legittimità.

Preliminarmente, la Corte ha affermato che l'ammissibilità o meno della costituzione di parte civile nel procedimento a carico dell'ente non ha alcuna correlazione con l'identificazione della natura giuridica della responsabilità prevista dal decreto 231: "*la risposta ai quesiti posti dal d.lg. n. 231 del 2001, quale quello di cui si discute può esser svincolata dal tema relativo alla definizione della tipologia della responsabilità da reato, che rischia di diventare una questione meramente nominalistica, per esser affrontata attraverso l'esame positivo dei contenuti della speciale normativa che disciplina il processo nei confronti degli enti*" (11). In altri termini, la risposta ad avviso della Suprema Corte va cercata nel dettato normativo, attraverso una ricostruzione

(9) D. BIANCHI, "Ancora sulla problematica (in)ammissibilità...", cit., p. 8.

(10) Commento da parte di P. BALDUCCI, "La Corte di Cassazione prende posizione sulla costituzione di parte civile nel processo a carico dell'ente", in *Rivista trimestrale diritto penale dell'economia*, 2011, pp. 275 ss.; G. VARRASO, "L'ostinato silenzio del d.lg. 231 del 2001 sulla costituzione di parte civile nei confronti dell'ente ha un suo 'perché'", in *Cassazione penale*, 2011, pp. 2546 e ss.

(11) Così Cass. 2251/2010, richiamata da G. VARRASO, "L'ostinato silenzio del d.lgs 231 ...", cit., p. 2548.

sistematica dell'istituto civilistico ospite del procedimento penale, anche alla luce delle disposizioni del codice di rito che lo riguardano.

Ciò premesso, il Collegio di legittimità ha affermato che la mancanza di qualsiasi riferimento all'istituto di parte civile nel decreto legislativo 231/2001 non sarebbe frutto di una lacuna normativa, bensì la risultante “*di una scelta consapevole [del legislatore], escludendo la funzione di garantire le obbligazioni civili, funzione che, nella struttura della norma codicistica, presuppone la richiesta della parte civile*” (12). Questo renderebbe di per sé non percorribile la strada della estensione analogica dell'istituto della parte civile attraverso la disposizione “*a carattere generale*” dell'art. 34 d.lgs. 231/2001: *ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit*.

Inoltre, due ulteriori argomenti a sostegno della affermata inammissibilità di costituzione di parte civile: a) gli articoli 185 c.p. e 74 c.p.p. operano un riferimento al reato in senso tecnico, ed ai danni da quest'ultimo cagionati, mentre “*il reato che viene realizzato dai vertici dell'ente, ovvero dai suoi dipendenti, è solo uno degli elementi da cui deriva la responsabilità dell'ente, che costituisce una fattispecie complessa, in cui il reato rappresenta il presupposto fondamentale, accanto alla qualifica soggettiva della persona fisica e alla sussistenza dell'interesse o del vantaggio che l'ente deve aver conseguito dalla condotta delittuosa*” (13); b) non potrebbe esser accolta neanche l'osservazione fornita dal ricorrente nel caso concreto, secondo cui la volontà del legislatore di dar rilievo al danno prodotto dal reato si ricaverebbe dalla importanza che lo stesso ha dato nel decreto alle condotte riparatorie, in quanto “*le disposizioni menzionate [la Corte si riferisce agli artt. 12 e 17 d.lgs. 231 richiamati dal ricorrente] si riferiscono al danno derivante dal reato e non a quello determinato dall'illecito amministrativo commesso dall'ente, sicché le argomentazioni possono esser rovesciate e sostenere che il legislatore, ancora una volta, ha escluso la configurabilità di conseguenze dannose derivanti dall'illecito amministrativo, limitandosi a prevedere 'sconti' di sanzione collegati esclusivamente a forme di reintegrazione dei danni da reato*” (14). In definitiva, accogliendo il motivo di ricorso, la Corte di Cassazione ha escluso la possibilità di costituzione di parte civile nel procedimento *de societate*: non vi è, ad avviso del giudice di legittimità, un danno risarcibile immediato e diretto derivante dalla condotta delittuosa del soggetto collettivo.

Successivamente, nel giro di pochi mesi si sono pronunciate, seppur “*incidentalmente*”, sul tema due autorevoli corti.

(12) Così Cass. 2251/2010, consultabile in *Rivista trimestrale diritto penale dell'economia*, 2011, p. 281.

(13) *Ibidem*, p. 282.

(14) *Ibidem*, p. 288.

La Corte di Giustizia dell'Unione Europea (sentenza 23 luglio 2012, *Giovanardi*, C-79/11), ha dichiarato la conformità della normativa nazionale al diritto comunitario laddove non prevede che, nell'ambito della responsabilità *ex crimine* del soggetto collettivo, la vittima possa chiedere il risarcimento dei danni all'ente autore dell'illecito (15).

La Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione posta sulla legittimità dell'art. 83 del codice di procedura penale e del decreto legislativo n. 231/2001 sollevata dal GUP del Tribunale di Firenze in riferimento all'art. 3 della Costituzione “*nella parte in cui non prevedono espressamente e non permettono che la persona offesa e vittima del reato non possa chiedere direttamente alle persone giuridiche e agli enti il risarcimento in via civile e nel processo penale nei loro confronti dei danni subiti e di cui le stesse persone giuridiche siano stati chiamati a rispondere per il comportamento dei loro dipendenti*” (16).

(15) In questo caso il giudice comunitario non si apprestava a verificare direttamente la possibilità di costituzione di parte civile secondo quanto disposto dal decreto 231, bensì la conformità della disciplina ivi dettata e la interpretazione che ne dà il giudice italiano con l'ordinamento comunitario, in particolare con la decisione quadro 2001/220/GAI. L'art. 9 di questa fonte comunitaria richiede agli Stati membri di garantire alla vittima del reato la possibilità di ottenere una pronuncia sul risarcimento del danno da parte dell'autore del reato. Ad avviso del Giudice rimettente questa norma sarebbe stata violata dal diritto interno in quanto la persona offesa dal reato commesso dal soggetto collettivo non avrebbe potuto né costituirsi parte civile - secondo i principi espressi dal giudice di legittimità con la sentenza 2251/2010 appena esaminata - né il soggetto collettivo esser citato quale responsabile civile nel procedimento a carico del soggetto persona fisica in quanto questo sarebbe precluso dall'art. 83, comma 1, c.p.p. (fatto che porterà anche il medesimo giudice a sollevare questione di legittimità costituzionale, che esamineremo nella prossima nota). La Corte di Lussemburgo, non condividendo quelle che erano state le argomentazioni del Giudice rimettente e dell'avvocato generale, conclude confermando quelli che erano stati gli approdi della Suprema Corte, affermando che la decisione quadro 2001/220/GAI richiede che venga assicurata al danneggiato la possibilità di ottenere un risarcimento, e tale possibilità non sarebbe menomata nel diritto italiano in quanto la persona offesa potrà esercitare la azione civile nel processo penale contro la persona fisica autore del reato. Sul punto G. BUONAMICI, “*La Corte di Giustizia UE esclude la costituzione di parte civile nei confronti dell'ente imputato*”, in *Archivio nuova procedura penale*, 2012, pp. 477 ss.

(16) Sentenza C. Cost. n. 218/2014 pubblicata in G.U. 23 luglio 2014 n. 231. L'eccezione di costituzionalità è stata sollevata dal medesimo Tribunale che aveva sollevato violazione della normativa comunitaria esaminata nella nota precedente. Il GUP ritenne non conforme a costituzione l'art. 83 c.p.p. e le disposizioni del decreto legislativo 231/2001 in quanto, ad avviso dello stesso, si avrebbe una ingiusta disparità di trattamento e quindi violazione del principio di uguaglianza ex art. 3 Cost. per la persona offesa, non potendo questa costituirsi nei confronti della società, e non potendo ottenere un risarcimento indiretto attraverso l'istituto del responsabile civile per il fatto del coimputato persona fisica, ostando a ciò il disposto dell'art. 83 c.p.p. il quale stabilirebbe che l'imputato non può esser chiamato a rispondere in via civile nel processo penale per il fatto dei coimputati, qualora prima non sia stato prosciolto o non sia stata pronunciata nei suoi confronti una sentenza di non luogo a procedere. Poiché nel processo *de societate* l'ente sarebbe imputato/coimputato assieme agli imputati propri dipendenti, non sarebbe consentita una sua citazione anche come responsabile civile. La Corte Costituzionale ha dichiarato l'inammissibilità della questione sotto un duplice profilo. *In primis*, è stata denunciata la assoluta genericità del rinvio, in quanto è stata lamentata dal giudice *a quo* la incostituzionalità delle disposizioni integrali del d.lgs. 231/2001, mentre quest'ultimo sarebbe tenuto ad indivi-

3.1. La riemersione della tesi affermativa nelle pronunce della giurisprudenza di merito.

La *vexata quaestio* sembrava definitivamente risolta nel senso di negare tale possibilità per il soggetto danneggiato (17). Tuttavia, due recenti pronunce della giurisprudenza di merito hanno nuovamente posto la questione: si tratta dell'ordinanza n. 689 del 7 maggio 2019 del Tribunale di Trani (18) e della ordinanza 29 gennaio 2021 del Tribunale di Lecce (19).

Il Tribunale tranese ha ammesso la possibilità per il danneggiato di avanzare la propria pretesa risarcitoria direttamente nei confronti dell'ente, per una serie di ragioni. In primo luogo, il Collegio ha accolto la ricostruzione fornita dalle S.U. sentenza 38343/2014 (cd. sentenza Thyssenkrupp) secondo cui “*il sistema normativo introdotto dal d.lgs. n. 231 del 2001, coniugando i tratti dell'ordinamento penale e di quello amministrativo, configura un 'tertium genus' di responsabilità compatibile con i principi costituzionali di responsabilità per fatto proprio e di colpevolezza*”. Partendo da tali considerazioni preliminari, posto che l'art. 8 d.lgs. 231/2001 prevede la responsabilità autonoma dell'ente nel caso in cui l'autore del reato presupposto non sia individuato o il reato sia estinto per causa diversa dall'amnistia, ne deriverebbe ad avviso del collegio tranese che la responsabilità dell'ente ha natura autonoma rispetto a quella della persona fisica autrice del reato presupposto: la commissione di un reato da parte della persona fisica investe solo una porzione della responsabilità *ex crimine* della società, non la sua intera concretizzazione. Il Giudice di primo grado afferma: “*il reato commesso dal soggetto inserito nella compagine dell'ente, in vista del perseguimento dell'interesse o del vantaggio di questo, è qualificabile come proprio anche della persona giuridica e ciò in*

duare la norma, o la parte di essa, che determina la violazione dei parametri costituzionali individuati. In secondo luogo, la Corte ha affermato la erronea interpretazione che il giudice del rinvio avrebbe dato dell'art. 83 c.p.p.: secondo la Consulta l'illecito ascrivibile all'ente costituisce una fattispecie complessa che non si identifica con il reato commesso dalla persona fisica, il quale è solo uno degli elementi che formano l'illecito da cui deriva la responsabilità amministrativa; se l'illecito *de societate* non coincide con il reato, l'ente e l'autore materiale del reato presupposto non possono qualificarsi coimputati, essendo ad essi ascritti due illeciti strutturalmente diversi. Quindi, nessun impedimento alla citazione dell'ente come responsabile civile nel procedimento a carico dell'*intraeus*. Sul punto A. VIGLIONE, “*L'inammissibilità della costituzione di parte civile nei processi a carico dell'ente*”, in *Le Società*, 2015, n. 6, p. 746.

(17) La maggioranza delle pronunce posteriori la decisione della Suprema Corte n. 2251/2011 hanno escluso la ammissibilità della costituzione di parte civile nel processo a carico dell'ente. Fra le altre Tribunale Milano, Sez. IV, sentenza 4 febbraio 2013; Tribunale di Torino, ordinanza 22 novembre 2013; Cass. Pen., 27 gennaio 2015, n. 3786; Corte d'Appello di Firenze, Sez. III penale, n. 5957/2019.

(18) Consultabile in *dirittopenalecontemporaneo.it* con commento di G. ANGIOLINI, “*Costituzione di parte civile nei confronti dell'ente incolpato dell'illecito da reato: ammissibile secondo il Tribunale di Trani nel processo penale relativo al disastro ferroviario sulla linea Andria - Corato*”, 2019.

(19) Con commento di E. BERGONZI, “*La secessione pugliese. Commento all'ordinanza del Tribunale di Lecce emessa in data 29 gennaio 2021 (processo Tap)*”, in *Giurisprudenza Penale web*, 2021, 2.

forza del rapporto di immedesimazione organica che lega il primo alla seconda". Da ciò si fa derivare che dal fatto dell'ente, ossia da quella colpa di organizzazione la quale ha permesso la commissione dell'illecito, possa derivare un danno risarcibile per fatto proprio dell'ente, obbligandolo a norma dell'art. 185 c.p. e 74 c.p.p.

Il diritto delle persone offese ad esercitare l'azione risarcitoria direttamente nei confronti dell'ente non sarebbe smentito dalle pronunce della Corte di Giustizia e della Corte Costituzionale: la sentenza della Corte di Giustizia n. 79 del 2011 non sarebbe dirimente in quanto si era limitata a definire "improprio" il richiamo all'art. 9 della decisione quadro n. 2001/220/GAI, che si riferisce alle vittime di un reato, mentre per il diritto interno l'ente non è autore del reato. Parimenti, la pronuncia della Consulta non sarebbe entrata nel merito della questione, limitandosi ad affermare la incertezza del *petitum* sollevato dal giudice *a quo* e che l'illecito cui è chiamato a rispondere la società non coincide con il reato ascritto alla persona fisica e quindi quest'ultima e l'ente non sono da considerarsi coimputati nel medesimo reato.

L'ordinanza del Tribunale di Lecce del gennaio del 2021 ha ritenuto che dal fatto illecito ascrivibile all'ente possa derivare un danno risarcibile per fatto proprio. I giudici hanno richiamato il rinvio operato dagli artt. 34 e 35 del d.lgs., facendo proprie quelle argomentazioni letterali, storico-interpretative, sistematiche sostenute dalla dottrina e dalla giurisprudenza (si ribadisce, esclusivamente di merito) che nel corso degli anni ha sostenuto la ammissibilità della costituzione di parte civile nel processo 231. Per cui, ha concluso il Tribunale: "*non può escludersi che dal fatto dell'ente (cd. colpa di organizzazione; deficit di organizzazione e di controllo rispetto ad un modello di diligenza esigibile, ex artt. 6 e 7 D.L.vo 231/2001) possa derivare un danno risarcibile per fatto proprio dell'ente, che lo obbliga, a norma dell'art. 185 c.p., come richiamato dall'art. 74 c.p.p.*".

4. Considerazioni conclusive.

Riguardo la tematica della costituzione di parte civile nel processo *ex d.lgs. 231/2001*, sembra assumere rilevanza la norma cardine dell'art. 8 del decreto legislativo, la quale al primo comma prevede che: "*la responsabilità dell'ente sussiste anche quando: a) l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile; b) il reato si estingue per una causa diversa dall'amnistia*".

Tale disposizione pone infatti il principio della "*colpevolezza d'organizzazione*", punto di arrivo di una lunga evoluzione. Gli ordinamenti anglosassoni (la sentenza *New York Central & Hudson River R.R. v. United States* risale al 1909, circa un secolo prima dell'entrata in vigore del decreto 231), muovendo da un concetto originario di responsabilità dell'ente "*par ricochet*", si sono poi allontanati da questo modello, elaborando il principio della "*corporate liability*", secondo il quale il soggetto meta-individuale risponde se-

condo gli ordinari canoni della colpevolezza (sotto la veste della cd. colpevolezza di organizzazione) del reato commesso dal soggetto *intraneus* quale autonomo centro d'imputazione rispetto all'autore del reato presupposto. In altri termini, il fatto del soggetto collettivo è fatto suo proprio, nonostante questo discenda dall'illecito commesso dall'apicale/subordinato. Non si tratta quindi di responsabilità "oggettiva", bensì di una responsabilità per fatto proprio, senza alcuna violazione del principio costituzionale del divieto di responsabilità per fatto altrui.

In definitiva, non potrà dirsi raggiunto l'obiettivo della piena, autonoma colpevolezza dell'ente fino al momento in cui quest'ultimo, pur essendo chiamato a rispondere dell'illecito quale autonomo centro d'imputazione, non risponda però dei danni che derivano dall'illecito stesso in capo alla persona offesa. Non si discute che il concetto di reato sia differente da quello di danno derivante da reato. Ciò nonostante, la configurabilità di una costituzione di parte civile diretta nei confronti dell'ente sembra la naturale conseguenza della consacrazione dell'autonomia della responsabilità del soggetto collettivo.

A fortiori, il quesito in ordine alla ammissibilità della costituzione di parte civile sembra porsi nell'ipotesi in cui l'autore del reato presupposto non sia individuabile. Vige nel nostro ordinamento il principio del *favor separationis* rispetto all'azione per il risarcimento del danno (esercitabile in sede civile) e il processo penale. Ma l'evidente *ratio* della figura processuale della parte civile in sede penale è quella di evitare (quando possibile) che un soggetto, già danneggiato da un fatto illecito altrui, debba anche esser sottoposto alle lungaggini di un estenuante procedimento civile, potendo anche (in sede penale) beneficiare della attività istruttoria compiuta dal Pubblico Ministero.

Invero, le ipotesi in cui l'autore del reato presupposto non sia individuabile sono tutt'altro che infrequenti, in quanto nella odierna realtà economica sovente le organizzazioni aziendali sono talmente articolate da rendere ardua l'individuazione della specifica persona fisica a cui ascrivere la commissione del reato presupposto (20). In tali ipotesi, un'interpretazione del decreto che renda ammissibile una costituzione di parte civile diretta nei confronti dell'ente non sembra né irragionevole, né contraria ai principi costituzionali (in particolare, viene invocata la violazione del principio di legalità). Assumono infatti rilievo due ulteriori principi fondamentali, anch'essi sanciti direttamente dall'art. 24 della Costituzione: il diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi; quello di difesa *ex secundo comma* dello stesso, il quale subirebbe una inevitabile compressione, se fosse preclusa la possibilità al soggetto offeso di ottenere in sede penale un ristoro del danno da quest'ultimo patito.

(20) Un esempio pratico di una ipotesi di questo tipo è stato brillantemente fornito da C. SANTORIELLO, "Ammessa la costituzione di parte civile dell'ente per i reati fiscali commessi dal suo amministratore", in *Fisco*, 2020, 9, 868.

La problematica della costituzione di parte civile nel processo *de societate* permane quindi attuale. In attesa di ulteriori arresti della giurisprudenza di merito e di legittimità, sarebbe auspicabile un intervento risolutore del legislatore. Ciò potrebbe avvenire, ad esempio, attraverso una rimodulazione adeguatrice *ad hoc* dell'istituto dedicato alla figura processuale del responsabile civile ex art. 83 c.p.p. proprio per le ipotesi in cui non sia individuabile l'autore del reato presupposto: prevedere l'azione diretta del danneggiato nei confronti del soggetto collettivo nei casi in cui l'*intraneus* autore del reato presupposto non sia individuato o non sia individuabile. Una disposizione di questo tipo avrebbe il pregio di evitare il rischio, paventato da parte della dottrina, che la costituzione di parte civile contro l'ente produca una duplicazione del risarcimento quando i danni derivanti dal reato della persona fisica e dall'illecito dovessero coincidere.